DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2011

recante modifica della decisione 2008/589/CE che istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione relativo agli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico

[notificata con il numero C(2011) 938]

(2011/114/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 [1], in particolare l'articolo 95,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2008/589/CE della Commissione [2] istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione applicabile per un periodo di tre anni al fine di garantire l'attuazione armonizzata del piano pluriennale istituito dal regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio [3] per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock.

(2) Il programma specifico di controllo ed ispezione è necessario per organizzare la cooperazione operativa tra gli Stati membri interessati e permettere all'Agenzia comunitaria di controllo della pesca di organizzare i piani di impiego congiunto in conformità all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio [4].

(3) Al fine di continuare a garantire l'attuazione armonizzata del piano pluriennale istituito dal regolamento (CE) n. 1098/2007, il programma specifico di controllo ed ispezione deve essere esteso per un periodo di un anno.

(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/589/CE.

(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 2 della decisione 2008/589/CE, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il programma specifico di controllo ed ispezione si applica per quattro anni.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2011.

Per la Commissione
Maria DAMANAKI
Membro della Commissione

[1] GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
[2] GU L 190 del 18.7.2008, pag. 11.
[3] GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1.
[4] GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1.